

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

20° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 14 DICEMBRE 1993

Presidenza del Presidente RABINO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni in materia di cooperative agricole» (1655), d'iniziativa dei deputati Bruni ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 3
CIMINO (PSI), relatore alla Commissione ... 2

I lavori hanno inizio alle ore 16,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni in materia di cooperative agricole» (1655), d'iniziativa dei deputati
Bruni ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni in materia di cooperative agricole», d'iniziativa dei deputati Bruni, Berni, Carli, Castellotti, Ferrari Francesco, Lattanzio, Ricciuti, Rinaldi Luigi, Tealdi, Urso, Zambon, Zarro e Delfino, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Cimino di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

CIMINO, *relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, la materia affrontata nel disegno di legge all'esame della Commissione riguarda i crediti privilegiati (cioè assistiti per legge da una prelazione per il relativo soddisfacimento) vantati dalle società cooperative agricole.

Con l'articolo 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante norme in materia di società cooperative, all'articolo 2751-*bis* del codice civile (che individuava una serie di crediti assistiti da privilegio generale sui beni del debitore, fra cui al n. 4 i crediti del coltivatore diretto e al n. 5 i crediti delle cooperative per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti) era stato aggiunto il n. 5-*bis*) con un nuovo privilegio generale a favore delle società cooperative agricole e loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti.

Aggiungo che l'intervento col citato articolo 18 della legge n. 59 del 1992 era reso necessario dal fatto che tanto la giurisprudenza della Cassazione quanto la dottrina concordavano nell'escludere che il privilegio relativo ai crediti delle società cooperative di produzione e di lavoro potesse essere esteso alle cooperative agricole in cui i soci si limitavano a conferire il prodotto; da qui l'aggiunta del n. 5-*bis*) a favore delle cooperative agricole.

Senonchè l'articolo 18 della legge n. 59 del 1992, nell'aggiungere il n. 5-*bis*) all'articolo 2751-*bis* del codice civile per estendere il privilegio a favore della cooperativa, nulla disse circa la retroattività della norma stessa, diversamente da quanto era stato fatto con la legge n. 426 del 1975 che aveva introdotto l'articolo 2751-*bis* del codice civile con efficacia retroattiva. Era sorta dunque la necessità che l'efficacia retroattiva venisse riconosciuta anche al privilegio generale in favore delle cooperative agricole introdotto con le disposizioni del n. 5-*bis*) in questione.

Con l'articolo unico del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati si riconosce tale retroattività stabilendo appunto che le

disposizioni suddette si applicano anche ai crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 59 del 1992: «Esse si applicano altresì se il privilegio è stato fatto valere anteriormente, qualora la procedura sia ancora in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 59 del 1992».

Al comma 2 dell'articolo si aggiunge che «I titolari di crediti privilegiati intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore a quella di entrata in vigore della citata legge n. 59 del 1992 possono contestare i crediti che, per effetto della nuova disposizione di cui all'articolo 2751-*bis*, n. 5-*bis*), del codice civile, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado di privilegio, proponendo opposizione a norma dell'articolo 512 del codice di procedura civile, fino alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione prevista dall'articolo 100 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fino a che il giudice competente non abbia reso esecutivo il riparto finale, secondo le norme contenute nelle stesse disposizioni».

In conclusione, credo che la nostra Commissione possa favorevolmente accogliere il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, che risponde ad una oggettiva esigenza delle cooperative agricole.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Cimino per la chiara e interessante relazione e rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOLESSA MARISA NUDDA

